



TRIBUNALE DI CUNEO
IL GIUDICE

Nel procedimento n. 8/2025 RG per esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 CCII,

presentato da

GHAZLANI MOSTAFA (c.f. GHZMTF85B02Z330L), nato a El Gara (Marocco) il 02/02/1985, residente in Fossano (CN), Via Foro Boario, 16 ai fini della presente procedura elettivamente domiciliato presso la EB LEGAL 1996 – STA – S.R.L. con sede in Torino – Via G. Casalis n. 33, nella persona dell'Avv. Enrico Bracco, per delega in atti.

*

Letto il ricorso

Letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti;

Letta la relazione dell'OCC avv. Fabrizio GALLO;

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Ritenuta la competenza del Giudice adito, ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII, in ragione del luogo ove il ricorrente ha la propria residenza e il centro dei propri interessi;

rilevato che il ricorso appartiene alla cognizione del giudice monocratico;

rilevato che la domanda risulta accompagnata dalla documentazione di cui all'art. 283 comma 3 CCII: a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella; b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, se compiuti; c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare;

rilevato che alla domanda risulta allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, e) le considerazioni sul merito creditizio.

Ritenuto infine che il ricorrente è persona fisica che non ha finora acceduto a precedente procedura di esdebitazione.

OSSERVA

L'art. 283 CCII prevede una forma di esdebitazione conseguibile una sola volta dal debitore persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura.

Trattasi, pertanto, di un beneficio straordinario, avente una finalità sociale, che può essere

accordato una sola volta e sulla scorta dei rigorosi presupposti indicati dalla norma.

In particolare, quanto ai **requisiti soggettivi**, il debitore deve essere persona fisica, annoverabile tra i soggetti di cui all'art 2, comma 1, CCII, non assoggettabili alla procedure concorsuali c.d. "maggiori", ma "meritevole".

Il presupposto della **meritevolezza**, intesa come prudenziale contegno del debitore nell'assumere il carico debitorio, tale da non generare un aggravamento del proprio stato di sovraindebitamento, e cioè come diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e come assenza di atti in frode e di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, va approfonditamente vagliata nella relazione dell'OCC (art. 283 comma III lett. a).

Ed infatti, l'esdebitazione dell'incapiente, che non ha natura concorsuale, non ha come scopo la soddisfazione (ancorché parziale) dei creditori, ma piuttosto mira alla dichiarazione di inesigibilità dei crediti antecedenti al ricorso del debitore: si tratta, dunque, di istituto che comporta un deciso e radicale vulnus al principio generale di responsabilità patrimoniale previsto dall'ordinamento, sicché, trattandosi di norma eccezionale, per la sua applicazione deve essere attentamente vagliata l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge, ed in particolare la meritevolezza del debitore alla concessione del suddetto beneficio e l'assenza, in capo ad esso, di colpa grave o malafede nella causazione della propria situazione di indebitamento

Quanto ai **requisiti oggettivi**, il debitore deve essere incapiente e versare in condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 268, comma 1, C.C.I., vivendo in perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, con il quale nemmeno in chiave prospettica può apportare utilità ai creditori.

Ciò posto, nella specie sono ravvisabili i requisiti richiesti dalla legge per l'ammissione al beneficio, di tal che la domanda avanzata dal ricorrente Mostafa Ghazlani può essere accolta.

Quanto al requisito della **meritevolezza**, nel caso di specie, l'indebitamento è costituito in gran parte dai debiti assunti per una risalente iniziativa imprenditoriale.

Come riferisce l'OCC, il ricorrente Mostafa Ghazlani aveva iscritto in data 30.1.2006 presso la _____ una propria impresa individuale avente ad oggetto il "*commercio al dettaglio su aree pubbliche di articoli da regalo, articoli di abbigliamento ed altri prodotti non alimentari*". L'impresa è stata cancellata in data 9.4.2019.

I debiti del signor Mostafa Ghazlani si riferiscono quasi esclusivamente a insoluti verso l'Agenzia Riscossione, maturati nel periodo in cui lo stesso, al fine di ottenere il permesso di soggiorno dopo il suo ingresso in Italia, ha dovuto, in assenza di un lavoro dipendente, aprire una posizione come imprenditore individuale.

I debiti si sono formati in tale periodo ed ammontano in particolare:

1. _____ privilegio € 3.741,07 – Chirografo € 12.731,00
2. _____ privilegio € 130,11
3. _____ privilegio € 1.393,63 – Chirografo € 519,04

Totale parziale privilegio € 5.264,81 – chirografo € 13.250,04

Per un totale complessivo di euro 18.514,85.

Pur tenendo conto che il mancato pagamento delle imposte costituisce sempre un disvalore perché l'obbligo di concorrere alla spesa pubblica in ragione della propria capacità contributiva e in base a criteri di proporzionalità è costituzionalmente sancito ed è strettamente legato al dovere di solidarietà sociale ed al principio di uguaglianza, nel caso di specie va considerato (come sottolineato dall'OCC) che: l'attività imprenditoriale è stata aperta per poter ottenere il permesso di soggiorno; l'attività di cui sopra ha subito prima l'impatto della crisi economica del 2008 e poi è proseguita tra alti e bassi sino al 2019; stante l'esito negativo, il ricorrente ha cessato l'attività e, trasferitosi dalla Puglia in Piemonte, ha iniziato ad esercitare attività di lavoro dipendente a _____, alle cui dipendenze ha prestato la sua attività lavorativa sino al 2021; che successivamente è stato assunto dapprima dalla _____ e poi dall'attuale datore di lavoro _____, lasciando con lo stipendio percepito a far fronte faticosamente al mantenimento della famiglia, ma non ad onorare i debiti maturati nel corso della precedente attività commerciale esercitata.

E' emerso pertanto che l'attuale indebitamento del ricorrente non è stato provocato dalla volontà dello stesso di voler vivere al di sopra delle proprie possibilità, ma deriva dalle conseguenze della attività commerciale aperta con esito infausto al momento del suo ingresso in Italia. Peraltro, dopo la cessazione dell'attività, il ricorrente ha sempre prestato attività lavorativa dipendente, non ha accumulato ulteriori debiti ed ha provveduto e provvede tuttora al mantenimento della famiglia composta _____.

La natura dell'indebitamento e la condotta del ricorrente, come sopra descritta, non inficia pertanto la meritevolezza del debitore.

Quanto poi al requisito della **incapienza**, si rileva come esso sia soddisfatto allorquando il debitore *"non sia in grado di offrire ai creditori nessuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura"*.

Tuttavia, il concetto di incapacienza non va inteso letteralmente, essendo l'esdebitazione consentito anche a chi abbia un patrimonio modesto (Trib. Bologna 28.1.2024) o sia percettore di un reddito appena sufficiente per il mantenimento proprio e della sua famiglia (Trib. Bologna 13.7.2023), essendo dunque sufficiente, per accedere al beneficio, che non sia in grado di dirottare a favore dei creditori una quota che consenta un riparto favorevole.

Nella specie il signor Ghazlani Mostafa è titolare del conto corrente _____

_____, ove versa le sue retribuzioni, con saldo al 30.9. 2025 di € 721,62; non è proprietario di alcuna autovettura; non è proprietario di beni immobili in Italia ed all'estero; non è proprietario di altri beni mobili registrati in Italia ed all'estero.

Come già detto, il ricorrente vive dal 2020 con il solo reddito da lavoro dipendente.

Posto che anche il sovraindebitato titolare di un reddito può potenzialmente accedere al beneficio, nella misura in cui lo stesso sia interamente assorbito dalle esigenze di mantenimento suo e della sua famiglia, ovvero quando la quota che ne sopravanza sia appena sufficiente a coprire le spese di procedura, dalla documentazione allegata e dalla relazione dell'OCC emerge che, dal 24 giugno 2024, il ricorrente lavora presso _____

_____, dapprima con contratto a tempo determinato, poi, a partire da gennaio 2025, con contratto a tempo indeterminato e percepisce una retribuzione ammontante attualmente a circa euro 1800/1850 mensili netti, per 13 mensilità (con un reddito annuo di € 23.400/24.050), con i quali deve fare fronte al pagamento _____.

del canone di locazione (euro 430,00), delle utenze e spese condominiali, delle spese alimentari e mediche dell'intero nucleo familiare, che risultano assorbire integralmente la retribuzione netta percepita.

Si osserva inoltre che la valutazione di rilevanza prevista dall'art. 283 comma 2 del CCII prevede l'utilizzo del parametro dell'assegno sociale (per il 2025 pari ad € 538,69 per 13 mensilità – annui € 7002,97) aumentato della metà e moltiplicato per il parametro 2,85 (corrispondente a 5 componenti del nucleo familiare) della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 159 alla tabella Allegato 1, pertanto ammontante allo stato attuale ad € 29.937,70. Considerando, quindi, che attualmente il signor Mostafa Ghazlani percepisce un reddito da lavoro dipendente annuo di € 23.400/24.050, appare evidente la manifesta incapacità del sig. Ghazlani di far fronte ai propri debiti, nemmeno in chiave prospettica, anche in applicazione di tale criterio.

Alla luce delle esposte considerazioni, il sig. Ghizlani i trova nelle condizioni previste dalla legge per la concessione dell'esdebitazione dell'incapiente; la domanda va pertanto accolta.

visto l'art. 283 CCII,

P.Q.M.

Concede

l'esdebitazione a **GHAZLANI MOSTAFA** (c.f. GHZMTF85B02Z330L), nato a El Gara (Marocco) il 02/02/1985, residente in Fossano (CN), Via Foro Boario, 16

Dispone

che il ricorrente, per la durata di quattro anni, presenti, mediante deposito nella cancelleria del Tribunale tramite l'OCC entro il giorno 1° marzo, a pena di revoca del beneficio, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti, ai sensi dell'art. 283, commi 1 e 2, C.C.I.;

Manda

l'OCC nei quattro anni successivi al deposito del presente provvedimento, a vigilare sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui sopra ed a riferire al Tribunale;

Manda

la Cancelleria a comunicare il presente decreto al debitore ed il ricorrente a comunicarlo ai creditori.

Cuneo 23 febbraio 2026

Il Giudice
Dott. Paola Elefante